

Allegato "A" all' atto n. 137508 REP. - n. 35119 RACC.

FONDAZIONE "SPERANZA" ONLUS

- STATUTO -

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

E' costituita, per volontà di UILDM Verona ONLUS (di seguito

Fondatore"), una Fondazione denominata "Fondazione Speranza ON-

LUS" (di seguito "Fondazione") con sede legale in Verona, via Berardi 51.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fonda-

zione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni

disciplinato dal DPR. 10.02.2000, n. 361 dagli articoli 14 e seguenti del

Codice Civile.

La "Fondazione Speranza ONLUS" utilizzerà, nella denominazione ed in

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locu-

zione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ON-

LUS".

Articolo 2

Scopo ed ambito territoriale

La "Fondazione Speranza ONLUS " è una istituzione di diritto privato

senza fini di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e

svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e so-

cio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica.

Scopo della Fondazione è curare le persone disabili affette da patologie

neuromuscolari e/o da altre malattie invalidanti, e promuovere la ricerca scientifica sulle patologie neuromuscolari sia direttamente sia affidandola a università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

La Fondazione potrà coordinare, promuovere e sviluppare attività di Enti non lucrativi aventi scopo uguale, affine, analogo al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 3

Attività strumentali al perseguimento degli scopi

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Sono considerate attività direttamente connesse:

- A. portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti dalle patologie neuromuscolari, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
- B. curare la pubblicazione e l'edizione di periodici e libri e produzioni audio e video che abbiano attinenza con le attività e le finalità istituzionali della Fondazione, nonché provvedere, direttamente o indirettamente, alla loro diffusione;
- C. promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione dei propri scopi istituzionali ai sensi della normativa vigente in materia;
- D. preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamen-

te ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico da impiegare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà, inoltre:

F. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, co-proprietaria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

G. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

H. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività con soggetti terzi non profit, onlus ed enti pubblici operanti nel settore, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

I. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, operanti nella Regione Veneto e sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;

J. concorrere alla costituzione di e partecipare a società di capitali, operanti nella Regione Veneto, che svolgano attività strumentali allo scopo della Fondazione, in ogni caso senza esercitare funzioni di coordinamento e direzione delle stesse.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione Speranza ONLUS" è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquantamila,00), dei quali indisponibili Euro 15.000,00 (quindicimila,00) destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia";

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impieghi per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinate alle finalità istituzionali;

D. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

• i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

e co-	gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e
	privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
atto	le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano e-
quali	spressamente destinate al fondo di dotazione;
re il	i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, del Fondatore e dei
	Partecipanti;
	entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
a in	Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro
le dai	che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
mento	Articolo 5
	Membri della Fondazione
qual-	Membri della Fondazione sono:
econ-	A. il Fondatore;
inre-	B. i Partecipanti.
	Articolo 6
zione	Fondatore Promotore
uzio-	E' fondatore Promotore l'associazione UILDM Verona ONLUS che ha
	contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.
siglio	Articolo 7
o;	Partecipanti
dallo	Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pub-
	bliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che con-
uenti	tribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi
	mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, an-
	che professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei



fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La nomina a Partecipante è deliberata dal Fondatore.

Articolo 8

Esclusione e recesso

Il Fondatore delibera l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e, nel caso di enti e di persone giuridiche, estinzione avvenuta a qualsiasi titolo, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno otto mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che concorrono all'attività della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

A. il Presidente della Fondazione;

B. il Consiglio di Amministrazione;

C. il Collegio dei Partecipanti;

D. il Revisore Unico.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del Revisore Unico.

Articolo 10

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal fondatore e dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un massimo di 3 mandati consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento temporanei ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente della Fondazione.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente della Fondazione basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente della Fondazione ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composta da un numero di cinque membri nominati: tre dal Fondatore, tra cui il presidente, e due dal Collegio dei partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della fondazione, è nominato direttamente dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per un massimo di 3 mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto

della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in

caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di

tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere rico-

stituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di

suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri va-

lori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

- provvede alla nomina, in proprio seno, del Vice-Presidente;

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;

- delibera eventuali regolamenti;

- delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità di controllo;

- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 20.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indi-

cazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con qualsiasi strumento che ne attesti la conoscenza personale e diretta della convocazione con almeno sette giorni di preavviso; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.



Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.


Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno 2 volte l'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione del Collegio dei Partecipanti avviene a mezzo raccoman-

data con ricevuta di ritorno inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.



Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito, in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

Il Collegio dei Partecipanti nomina 2 membri del Consiglio di Amministrazione. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Articolo 16

Revisore Unico

E' nominato dal Fondatore ed ha il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno scelto tra iscritti al registro dei Revisori Contabili. Il revisore contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. È rieleggibile per massimo tre mandati consecutivi.

Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il Revisore Unico partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio annuale.

Articolo 19

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Verona.

Articolo 20

Liquidazione ed estinzione della fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore, non vincolante, e quello dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

Articolo 22

Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Firmato Bresaola Pierino

Firmato Notaio Vincenzo Quarantino

Copia conforme all'originale atto; si rilascia
alla "Fondazione Specatza Onlus"

Verona, 3 settembre 2012

